

DELIBERAZIONE 22 MARZO 2022

118/2022/R/GAS

**AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO VARIABILE CRV¹ A COPERTURA DEGLI ONERI
PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1197^a riunione del 22 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito: decreto-legge 76/2020);
- il decreto del Ministro dell'industria del 26 settembre 2001;
- il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 dicembre 2015;
- il decreto del Ministro delle attività produttive del 20 gennaio 2016;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019, e il relativo Allegato 2 recante "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale", di seguito "Piano di Emergenza";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 settembre 2020 (di seguito: decreto 30 settembre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07/R/gas (di seguito: deliberazione 277/07);

- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 60/2015/R/gas (di seguito deliberazione 60/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A contenente il testo integrato per il bilanciamento (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A contenente la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 511/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 511/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 586/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 586/2021/R/gas);
- la comunicazione del 14 gennaio 2020 di Snam Rete Gas (prot. Autorità 1658 del 14 gennaio 2022; di seguito: comunicazione 14 gennaio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il comma 36.1, lettera f) dell’RTTG istituisce la componente tariffaria CRV^I , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas;
- il comma 36.2, lettera c) prevede che la componente tariffaria CRV^I sia applicata dall’impresa di trasporto ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- con il decreto 30 settembre 2020, il Ministro ha istituito un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante da contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*;
- l’articolo 2 del decreto 30 settembre 2020 prevede, nello specifico, che l’Autorità stabilisca le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio di interrompibilità in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e merito economico; e che l’Autorità fissi, inoltre, i prezzi massimi per l’assegnazione del servizio;
- l’articolo 2 del decreto 30 settembre 2020 prevede, tra l’altro, che gli oneri generati dal servizio siano posti a carico del fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas istituito con la deliberazione 297/05;
- con la deliberazione 586/2021/R/gas l’Autorità ha dato attuazione alle previsioni del decreto 30 settembre 2020 per l’anno termico 2021/2022, prevedendo

all'articolo 5 che in esito alla trasmissione dei risultati della procedura di affidamento del servizio fosse aggiornato il valore del corrispettivo CRV^I di cui al comma 36.1, lettera f), della RTTG, per il periodo 1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023;

- è emersa l'esigenza di chiarire le disposizioni del comma 6.3 della deliberazione 586/2021/R/gas in relazione ai fondi della Cassa per i servizi energetici e ambientali cui attingere per coprire gli oneri generati dall'approvvigionamento del servizio e della sua eventuale attivazione;
- sono stati riscontrati errori materiali ai commi 5.1, 6.4 e 6.6 della deliberazione 586/2021/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione 14 gennaio 2022, Snam Rete Gas ha trasmesso gli esiti della procedura per il conferimento del servizio di interrompibilità tecnica dei clienti industriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto 30 settembre 2020;
- sulla base delle offerte accettate, l'affidamento del servizio di interrompibilità tecnica dei clienti industriali per l'anno termico 2021/2022 genera costi fissi a valere sul fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas pari 26,3 milioni di euro.

RITENUTO CHE:

- sia necessario aggiornare il valore del corrispettivo CRV^I , di cui al comma 36.1, lettera f), della RTTG per il periodo di applicazione 1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023, al fine di garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi fissi generati per il sistema gas dall'affidamento del servizio di interrompibilità tecnica dei clienti industriali;
- sia opportuno modificare la deliberazione 586/2021/R/gas al fine di precisare le disposizioni di cui al comma 6.3 e correggere gli errori materiali riscontrati ai commi 5.1, 6.4 e 6.6

DELIBERA

1. di fissare per il periodo 1° ottobre 2022 – 30 settembre 2023, il valore del corrispettivo CRV^I di cui al comma 36.1, lettera f), della RTTG pari a 0,00053 €/Smc;
2. di modificare la deliberazione 586/2021/R/gas:
 - a. sostituendo al comma 5.1 le parole “1 ottobre 2021 – 30 settembre 2022” con “1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023”;
 - b. all'articolo 6, comma 3:
 - le parole “a valere sul Fondo la compensazione di cui alla lettera b), e, a

- valere sul Fondo oneri bilanciamento del sistema del gas, un importo” sono sostituite con “un ammontare”;
- alla lettera a) le parole “dell’importo di cui al comma 6.1 e l’importo di cui alla lettera a) del comma 6.2” sono sostituite dalle parole “degli importi di cui ai commi 6.1 e 6.2, lettere a) e b)”;
 - dopo le parole “nell’accordo di cui al comma 3.2, lettera f).” sono inserite le parole “L’ammontare di cui al presente comma è riconosciuto a valere sul Fondo sino alla somma degli importi di cui al comma 6.1 e al comma 6.2 lettera a), e sul Fondo oneri bilanciamento del sistema del gas oltre tale somma.”;
- c. al comma 6.4, lettera b), le parole “l’importo di cui alla lettera a) del comma 6.2” sono sostituite dalle parole “degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 6.2”;
- d. al comma 6.6 le parole “1 aprile 2022” sono sostituite con le parole “1 ottobre 2021”;
3. il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
4. di pubblicare la presente deliberazione e la versione aggiornata della deliberazione 586/2021/R/gas sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

22 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini